Lettera del Co Adami
Piovano
1717

PER NOZZE

NOZZE

SPECHER - COLETTI

Carissimo Fratello.

Nel giorno faustissimo che la tua amabile CHIARA *va sposa all' ottimo dottor* VIRGILIO SPECHER *non saprei meglio mostrare la parte vivissima che prendo alle tue gioie, e raffermare gli affettuosi sentimenti che stringono la mia alla tua famiglia, quanto coll' offrirti queste memorie tratte dalla cronaca inedita del prete Giovanni Antonio Barnabò, già curato d' Ospitale. Sono poca cosa, è vero, ma hanno strettissima relazione colle prerogative della nostra Chiesa e del nostro Paese, e taluna appartiene esclusivamente alla famiglia della nostra amatissima Madre, di cui la Sposa ricorda il nome ed accenna seguire i nobilissimi esempi.*

Amantissimo come sei delle cose patrie e domestiche, oso sperare che non ti torneranno sgradite.

Pieve di Cadore, 29 novembre 1882.

Il tuo affettuosissimo

MASSIMO.

AVVERTENZA

Narra in più luoghi il Cronista come l' Arcidiacono Apollonio Barnabò Pievano di Valle fosse per indole torbido ed ambizioso. Fra le altre pretese avea quella contraria a tutte le consuetudini di voler esercitare atti giurisdizionali sulla chiesa Arcidiaconale di Pieve: al che si opposero energicamente il Pievano ed il Capitolo della Chiesa. Credutosi perciò leso nella sua dignità e nei suoi diritti l' Arcidiacono ricorse al Consiglio per essere sostenuto, ed accusando il Pievano come reo di ribellione alle leggi del patrio Statuto, chiedeva che fosse ridotto all' obbedienza colla forza. Invitato il Pievano Conte Bernardino Adami a giustificarsi, il fa colla lettera che si pubblica, dopo la quale il Consiglio prese la determinazione di deporre l' Arcidiacono dalla carica eleggendone un altro, come risulta dal documento seguente. Il Barnabò, lungi dall' acquietarsi, si appella al Senato, ma questi confermava pienamente l' operato del Consiglio, e così ebbe fine una controversia che tribulò per parecchi anni il Cadore.

I.

Lettera del Co. Adami Pievano di S. Maria di Pieve al Consiglio di Cadore sopra la lettera calunniosa contro di lui inviata al medesimo Consiglio dall' Arcidiacono Barnabò nel p. p. mese di settembre.

Alla lettera o querimonia nel mese di settembre prodotta dal Barnabò pievano di Valle in codesto Consiglio ho per degni rispetti diferito fino al giorno presente la risposta, già certo che dalla saggia prudenza dello stesso Consiglio sia stata considerata non meno bugiarda rispettivamente che vera. Bugiarda perchè tessuta da aperti mendaci, e falsi supposti, col supposto anche di far credere rea la mia innocenza; e vera perchè espressiva delle colpe, che risultanti dalle carte autentiche, e dal fatto proprio si manifesta reo lo stesso tassitore, che, non contento di aver causato infiniti disturbi, e gravissimi dispendii alla mia Ch.ª matrice ed arcidiaconale, mendicando altri pretesti per causar nuovi disturbi, e dispendii, ed in tal modo minorare la passione che risente per . . . . da esso praticate, per le spese nelle quali fu condannato nell'anno 1711, 24 febbraio. Si fece eleggere al carico di Arcidiacono con quei mezzi già noti, che furono sufficienti per essere preferito ad altro soggetto a lui niente inferiore, anzi per più capi più riguardevole, e di nobiltà distinto perchè dottore: quindi è, che vedendosi preferito a sì degno soggetto, di cui presentemente si venerano le ceneri, si stimò più di ogni altro felice, di modo che in lui solo si verifica il detto del

cel.[e] suo maestro Famiano Strada; che *felicitate gliscit temeritas,* essendosi per tale elezione avanzato a così scandalosa pertinacia da non voler riconoscere la superiorità di Mons.[r] Patriarca nro, da cui, benchè subordinato si professava indipendente, respinti dalla regia mano i di lui mostruosi tentativi, ha dovuto finalmente riconoscere la superiorità della Sede Patriarcale, dalla quale restò anche graziosamente investito delle facoltà spirituali, che furono giudicate conferenti al bene e salute delle anime di questi popoli al santo zelo patriarcale raccomandate; ma tuttavia, perchè ha nutrito sentimenti alieni dalla santa mente del Prelato, e di derogare alle speziose prerogative della mia Ch.[a], di deludere lo stesso Consiglio col tenere occulte le patenti concessegli dalla Sede Patriarcale, professando di esercitare il carico da per sè come indipendente da altro Superiore, niente riflettendo a ciò, che per nro avvertimento lasciò scritto il Sommo Gregorio santo Pontefice: *eo quod caeteris praelati sumus ad agenda quaelibet majorem licentiam habemus suscepta, benedictionis ministerium vertimus ad ambitionis argumentum.* Sicchè indotto da quella ambizione che rende idropici gli appetiti del nostro desiderio, si fece rieleggere per altro quinquennio, e nel mese di settembre p. dec.[o] dal Consiglio ottenne la facoltà di far la Visita, ma con le formalità praticate dagli Arcidiaconi antecessori, dall' esempio dei quali, se non dall' osservanza del S. Concilio di Trento, e dei requisiti insinuatigli nelle pred[e] Patenti Patriarcali, avrebbe dovuto praticarla con le forme ordinarie, ma operando a suo capriccio si fece lecito di pubblicar certo tal quale Editto per la Visita circolare delle Chiese che per essere artificiosamente formato con pregiudizio non solo della mia Pieve, ma della stessa Sede Patriarcale. Umiliai ai sapientissimi riflessi di Mons.[r] Patriarca nro per attendere

li di lui riveritissimi comandi, che in consonanza de' Sovrani decreti mi avesse graziosamente trasmesso. Nè mancò il pred.° Barnabò di studiar le forme per introdursi nella Visita della mia Pieve, contuttochè da me e dai Sindaci e Capo del Ven. Capitolo fu avvisato di non presentarsi per farla, giacchè per più cause gli sarebbe negata; ad ogni modo si presentò, sperando con erronee asserzioni, e vane dichiarazioni d'introdursi alla Visita, che essendogli negata s'inoltrò a quella di S. Stefano e Candide, insinuando a quei Piovani di aver fatto la Visita della mia Pieve con le facoltà necessarie! Nè per aver d.tti Piovani, col fondamento di quanto falsamente loro fu insinuato, permesso la Visita debbano essere censurati, perchè se S. Tommaso d'Aquino con ciglio severo rimproverò certi giovani, che l'indussero a credere, che un bue volava, col rinfacciarli: *potius credidissem bovem volasse, quam christianum mentiri*, così ognuno può maggiormente scusarsi e dire: *potius credidissem asinum volasse, quam Archidiaconum mentiri*. Ma quale fregio, quale vantagio abbia riportato da tali sue procedure, lo potrà comprendere da quanto a sua gloria d'ordine de' superiori sta registrato non solo nella sua Chiesa, ma in tutte le altre del Cadore. E quanto in questo foglio ho espresso non è che per mia necessaria difesa nei termini della verità, come già è noto a codesto nobile Consiglio il mio procedere, al quale nella occasione non ho mancato di contrassegnar la mia devozione, siccome in ogni altro incontro, avendo per onore di farmi conoscere quello, che con tutto il rispetto mi sottoscrivo.

Di questo Nob. Consiglio

Pieve li 6 aprile 1717.

Dev.mo Obbligat.mo Servitore

Bernardino Co. Adami *Pievano.*

Parte del Consiglio di annullazione della rielezione in Arcidiacono di P. Apoll.° Barnabò piovano di Valle, 30 decembre 1715, e quindi di elezione di P. Bort.° Zambelli piovano di S. Vito in Arcidiacono.

Li 7 Aprile 1717. — Essendo soltanto in presente questo Consiglio venuto in cognizione delle riverite lettere 23 Decembre 1716, e 28 Gennajo 1717 scritte al Vicario, nro dal Luogotenente di Udine, esecutive del supremo comando, espresso nella Ducale 12 Decembre del Senato, con le quali restò incaricato il Vicario di obbligare li rappresentanti di questa Com.tà a dover ricorrere supplichevolmente alla Sovranità del Principe per la confermazione di quinquennio in quinquennio dell'Arcidiacono, che verrà eletto, essendo massime caduta l'ultima confermazione concessa, le quali lettere come non sono state dal Sindaco Barnabò partecipate subito al Consiglio, come doveva, benchè da lui ricevute nel 31 Decembre p. p., come appare nota di sua mano a tergo delle stesse, e benchè più volte sia seguita sucessivamente la convocaz.e del Consiglio, il quale considerando essere stato rivocato dalla Sovranità del Principe tutto l'operato da detto Arcidiacono dopo la seconda sua elezione 30 Xbre 1715, con cui viene considerata nulla d.a elezione dal sovrano volere per non essere stata approvata in tempo opportuno, sarebbe venuto ad una nuova elezione di soggetto, che valesse ad incontrar meglio le pubb.e universali soddisfazioni, tutte dirette alla rimozione di quegli accidenti, che valsero fino ad ora a perturbare la patria tutta, massime nelle contingenze attuali, che afflitta da tante spese, deve fuggire a tutto potere l'incontro delle passate vessazioni. Però a motivo che per la

mancanza del Sindaco prefato non resti delusa la volontà del Consiglio sempre obbediente ai sovrani voleri del Principe, e che la confermazione clandestinamente ottenuta dal Senato della pred.ª elezione, senza saputa del Consiglio, per la quale non corre più la pubb.ª volontà per li motivi di già accennati, e massime per il genio e debito di incontrare il sovrano volere, e la sua soddisfazione, fu posta parte che si venga alla elezione di nuovo Arcidiacono per un quinquennio oggi incominciante con tutte le preminenze, obbligazioni, e prerogative a tale Offizio spettanti, ed indi di dover fare supplicare S. Serenità per la vera e legittima confermazione, del quale sarà incombenza di adempiere a tutte le supreme prescrizioni in questo proposito rilasciate: e ciò a consolazione di tutta la fedelissima Patria. — Essendo volontariamente receduti il Sindaco Barnabò Off.le di Valle, Giusep.e Gerardis Cons.e di Valle, Costantino Costantini Off.le di Oltremonti, G. B.ª Valmassoni Off.le ed Antonio Fedon Cons.e di Domegge, Domenico Celotta Cons.e di Vodo, ed Apoll.o Mainardi Cons. di Oltrep.e, e ballottata la parte, fu presa con voti sedici contrario niuno. Indi seguita la ballottazione dei proposti per l'Arcidiaconato rimase eletto Mons.r P. Bort. Zambelli piov. di S. Vito in Arcidiacono.

II.

Nel 6 di giugno 1729 arrivò in Cadore un Proveditore sopra boschi, il N. V. Marino Contarini, il quale prese stanza nella villa di Auronzo. Il n̄ro Consolato, per scoprire lo scopo di questa missione, gli indirizzò una lettera di ossequio, e destramente lo invitò a far cenno delle sue pub.e incombenze,

offerendosi pronto dal canto suo a servire alle ricchieste del Principe; ma egli accortam.e rispose che l' oggetto principale della sua missione esser quello di purgare la Vizza di S. Marco. In seguito poi di fare un circolare precetto a cadaun Centenaro d' inviargli cinquanta boschieri per cadauno, o meno secondo la rispettiva popolazione. A questa novità, benchè attentatoria delle nostre imunità e dei nostri patti, le Centurie si adattarono obbedienti, giacchè il Consiglio si tacque, perchè il pre Sindaco Gian-Ant.o Galeazzi trascurò di convocarlo mercè l' incantesimo in lui operato dal Proveditore cogli inviti, colle adulaz.i, coi doni, e colle più seducenti lusinghe, trattandolo col titolo di conte colla bocca e colla penna. Grida quindi forte l' autore contro la viltà e la infedeltà di questo Sindaco, che per secondare il desiderio del Proveditore, e quello dei suoi sperati personali vantaggi, tradì la patria, il proprio dovere ed onore; e lo accagiona di travagli e di gravissimi dispendii ai quali andò soggetta la povera Comunità per realdirsi dal pregiudizio inferito alla imunità del paese dalla di lui taciturnità, o fellonia; mentre se avesse convocato il Consiglio, questo si sarebbe virilmente opposto alle novitose ed ingiuste domande del Proveditore, siccome seguì in casi anteriori al presente, ed in prova racconta: — che venuto in Cadore nel 30 di maggio 1628 in qualità di Proveditore straordinario Agostin Bragadino, allora generale di Palma, e preso alloggio in Pieve nella casa o palazzo Genova sulla piazza, ove eseguendo le secrete sue commissioni, mandò fuori precetti, e requisizioni, senza prevenire le Autorità locali, lo che inteso da Gasp. Ambrosi di Valle, e Bonifacio Bonifacii di Piscul Sindaci della Comunità, e trovandolo lesivo della libertà, imunità e giurisdizione patria, si presentarono a lui rispettosamente pregandolo di voler loro significare l' oggetto

della di lui missione, e l'autorità che gli era stata conferita. Preso da lui questo offizio per un attentato temerario alla sovrana Podestà del Principe, e per un insulto alla dignità sua, che lo rappresentava, li congedò con modi disdegnosi, e minaccievoli; ma essi che avevano più a cuore gli interessi della patria, che la personale loro sicurezza, commisero a tutti li ministri, comandadori, giurati etc. di Cadore di non servire al Proveditore sotto pena di essere spogliati della cittadinanza. Indi, convocato il Consiglio, ed espostogli le circostanze del caso, fu deliberato che tornassero a supplicare S. E. in nome del Consiglio di renderlo partecipe della volontà del Principe, e dell' oggetto della sua missione, onde il governo nostro prestar si potesse con la debita fedeltà in servizio sovrano senza lesione dei propri privilegi, e della propria immunità. — Eseguita da essi la volontà del Consiglio, S. E. maggiormente irritato contro dei Sindaci li tacciò da temerarii e sprezzatori della sovrana rappresentanza, intimando loro di querelarli come tali all' Eccelso Consiglio dei X. Lo che effettivamente da lui eseguito, ed ottenuta per delegazione come Genle di Palma la facoltà di procedere e giudicare sul caso esposto, e fatto il processo di inquisizione li condannò cadauno nella pena pecuniaria di duc. 500 alla casa dell' Arsenale di Venezia. Ma il Consiglio assunta la loro diffesa, impetrata la copia del processo e della sentenza, la fece umiliare col mezzo del proprio Nunzio a Venezia, insieme al proprio gravame al Principe nell' Ec.mo Collegio, da cui, recisa la sentenza, si dichiararono innocenti ed assolti li Sindaci, e preservati per conseguenza li patrii privilegi.

Secondo caso. Venne in Auronzo qual Proveditore a boschi Pietro Delfino nel 1664, e parimente dovendo purgar la Vizza di S Marco precettò ogni Centuria a mandar certo numero

di operari, ed infatti alcuni obbedirono. Ma illuminato il Consiglio di questo pregiudiziale arbitrio, fece egli proclamare, essere proibito ai nazionali sotto pena d' essere privati dei benefizii della cittadinanza di andar a gratuitamente servire in conseguenza dei precetti del Proveditore offensivi della patria libertà. A questo passo si accese di collera il Proveditore, tacciò il Consolato di promotore di sommossa, e di ribellione prorompendo in parole conformi alla sua indignazione ed in spaventose minacie. Ma il Consiglio ed il Consolato tranquilli dell' operato perchè doveroso alla fedeltà del loro giuramento di diffendere i diritti della patria, impavidi e forti si preparavano ad ogni diffesa. Diffatti si partì il Proveditore e giunto a Venezia produsse all' Eccelso Cons.io dei X le sue querele contro li Consoli, che col mezzo di Ducale diretta al Cons.io di Cadore venero chiamati a quell' Eccelso Tribunale per discolparsi. Obbedienti e senza timore vi andarono. Muniti dunque dei titoli e privilegi, informato il Nunzio, ed allestiti per buon riguardo due valenti avvocati, si presentarono. Venne loro riprovata la temerità di spregiare la maestà del Principe nella persona del Proveditore, che lo rappresentava, d' aver osato di opporsi di fatto agli ordini da lui emessi in nome del Principe, e quindi scandalizzati li sudditi fedeli inclinati all' obbedienza; che tali cose essendo arbitrariamente e temerariamente con grave scandalo commesse contro la Maestà del Principe, si erano resi degni e meritevoli di grave condanna, benchè mitigabile dalla ricordanza della fedeltà sempre inviolabilmente mantenuta dai loro predecessori verso la Repubblica. Al che difendendosi risposero rispettosamente sì, ma con franchezza: Noi, Eccell.mi Padri e Giudici, non siamo rei delle colpe delle quali siamo stati acusati. Il popolo di Cadore e chi lo rappresenta e governa fu costantemente e lo sarà in eterno fedele al suo ado-

rato Principe per inclinazione, per dovere, per gratitudine, per affezione sincera ed ossequiosa, ma del pari geloso e vigile difensore di quelle imunità, e di que' privilegi che dalla benevolenza del medesimo Principe gli vennero confermati al tempo della stipulata sua felicissima dedizione, e costantemente mantenuti illesi. Gli atti, e le requisizioni del N. V. Proveditore essendo direttamente lesivi delle prerogative concedute a quel popolo dal suo Principe, non si potevano riguardare come derivati dei sovrani comandi, senza far torto alla fede del Principe, quali diametralmente opposti alle di lui concessioni; daltronde non essendo stata manifestata al Governo di Cadore nè la volontà del Principe a questo riguardo, nè la precisa commissione data al Proveditore, si dovettero necessariamente riguardare come atti arbitrari appunto perchè attentatorii e non autorizati. Il Consiglio che rappresenta il popolo, e li magistrati da lui eletti sono obbligati essenzialmente ed in virtù del loro uffizio e sotto il vincolo del prestato giuramento di vegliare alla conservazione e difesa delle medesime prerogative. Comosso quindi il Consiglio di veder conculcate le sacre concessioni del principe, sottomesso con arbitrari precetti, e minaciato pure il popolo, lesa la di lui imunità e libertà, non poteva dispensarsi di accorrere in di lui difesa e quindi valersi regolarmente del braccio del Consolato, depositario della pubblica autorità. Quindi non potendo nè dovendo dispensarsi di eseguire la volontà del Consiglio, nè di adempiere a suo pro' quell' obbligo, non aveva mezzo più ovio che quello di un Proclama diretto al Popolo onde mantener illesi li propri diritti, ed imunità contro li tentativi arbitrarii di un Proveditore, spoglio di positivo mandato a questo riguardo, non mai, neppur per dubbio, contro la volontà dell' adorato Principe, che anzi ritener doveasi concul-

cata dal Proveditore, che controveniva ai di lui alti decreti. Quale reità dunque, quale colpa può riferirsi a noi, che non abbiamo fatto che eseguire il nostro obbligo usando legittimamente dell' autorità a noi confidata dalle leggi e dal Cons.io patrio? Protestandoci quindi costantemente fedeli esecutori dei nostri patti e dei nostri obblighi verso il Principe, e pronti di sacrificare in di lui servigio le sostanze e la vita stessa domandiamo di essere per giustizia dichiarati innocenti ed assoluti, non avendo fatto altro che il nro dovere senza ingiuria del Proveditore, ed in difesa delle grazie ottenute dal Principe.

Ciò da essi detto, furono prevenuti ad attendere la Sentenza. Rimase convinto il Tribunale della loro innocenza, ma per riguardi politici dichiarò per sentenza, che obbligava essi Consoli di presentare ognuno un cero o candelotto di poche libre di cera alla Chiesa dell' Arsenale di Venezia. Alla quale Senza non volendosi rasegnare senza sentir il parere del Cons.lio di Cadore, recatisi alla patria, partecipato il fatto al Consiglio, che non essendo persuaso di adattarsi per non lasciar sospetto di reità nel Consolato, che riputava innocente, volle che se ne apelassero, siccome fecero, e conseguentemente, riformata la d.a senza, vennero con altra assolti perchè riconosciuti innocenti.

Esclama ora l' Autore : Felice la Patria nostra se in luogo di uomeni interessati, e corruttibili come di presente, fosse governata da soggetti fedeli e pieni del suo onore quali erano gli antichi da me rammemorati !

III.

Nel 4 di luglio 1728 prestò il proprio giuramento il nuovo Vicario Giacomo Sampieri, e nel giorno 14 d.°, aprendo la sua prima pubb.ª Udienza al cospetto di tutti li Forensi, di numeroso concorso di litiganti e di popolo, aperse la bocca dicendo: Mi vedete voi ora vestito del manto del Giudice. Dichiaro a Voi, ed al mondo, essere mia ferma intenzione di esercitare illibata ed imparziale Giustizia, senza minimo riguardo e distinzione di stato, di nascita, di carattere, di sesso; senza amore nè odio, spoglio di ogni pericolosa prevenzione di parentele, amicizie e benevolenze, tutto intento nell' amministrazione della giustizia a salvar l' integrità dell' anima mia, mercè la divina grazia, che umilmente invoco. Non voglio che gli Avvocati prolunghino per lucro le Cause, e voglio che si osservi dai Notai la giurata fedeltà. Domando buona consonanza nei diritti della Giustizia, perchè a questo solo fine mi ha posto Iddio in questa sedia; nella quale la Patria mi troverà forte manutentore e fedele custode dei suoi Privilegi e diritti etc. Breve ma energico, e significante discorso, di cui rimasero tutti, apagati e ripieni di speranza di sentirne il corrispondente effetto.

Nei primi di luglio 1730 terminò gloriosamente il suo Vicariato il Dot.ʳ Giac.° Sampieri di Pieve, e con universale applauso. Chiuso il suo Sindacato nel 6 senza imaginabile istanza o lagno contro di lui, il Sindaco più vecchio lo complimentò con un ben compito e giusto elogio; indi esso Vicario uscito diede ai Sindaci, al Nob. Capitano Molin, al nuovo Vicario Sabbadini, ai Consoli ed a tutti i Forensi, parenti ed

amici uno splendidissimo rinfresco maggiore di quanti mai sieno stati dati precedentemente. Sostenne egli infatto la Carica con nobiltà, e decoro per ogni riguardo. Amministrò la giustizia nel Civile senza riguardi umani ed imparzialmente. Dimostrò disinteresse. Fu cauto e moderato nei suoi giudizii e nelle sue procedure; e parimenti castigato e temperante nei criminali, sempre diretto alla correzione dei peccatori, e per dare esempio agli altri. Pieno di patriotico zelo nella osservanza e conservazione delle leggi, dei diritti, e patrii privilegi. Per lo che fu amato e riverito dall' universale e premiato dal Consiglio con Ducati 100, accompagnati dagli encomii e dai pubblici ringraziamenti.